

ORDINANZA 7 dicembre 2016.

Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale è stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2011, n. 209, che ha inserito nell'elenco di

cui all'art. 1 del predetto regolamento di polizia veterinaria «l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)», tenuto conto dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali l'encefalomielite di tipo West Nile;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2011, n. 209;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183» ed, in particolare, l'art. 10 «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, recante «Proroga ordinanza 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 210, con efficacia fino al 31 dicembre 2014;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2014 recante «Proroga ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale»», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2014, n. 301, con efficacia fino al 31 dicembre 2015;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 dicembre 2015, recante «Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, con efficacia fino al 31 dicembre 2016;

Visto il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus della West Nile – 2016 diramato sul territorio con nota prot. 23689 del 10 agosto 2016, con il quale le Direzioni generali della prevenzione sanitaria e della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute hanno condiviso gli obiettivi relativamente all'individuazione precoce della circolazione virale sul territorio nazionale, alla definizione del flusso delle informazioni tra tutti gli Enti interessati, all'attuazione in maniera tempestiva, efficace e coordinata delle misure preventive necessarie per evitare la trasmissione della WND, nonché al Governo in maniera coordinata delle eventuali emergenze epidemiche;



Rilevato che, nel corso del 2016, il Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha confermato la circolazione del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di positività negli equidi delle regioni Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Sardegna e Piemonte, in organi di uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Sardegna, in organi di uccelli selvatici trovati morti nelle Regioni Emilia-Romagna e Sardegna, nonché positività in 132 pool di zanzare, distribuiti nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Sardegna e Piemonte;

Rilevato altresì che, nel corso del 2016, in Italia sono stati segnalati 30 casi confermati di malattia neuroinvasiva da West Nile Virus (WNV) nelle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia, Lombardia e Veneto e che le attività di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare 15 casi di febbre da WNV dei quali tre nella Regione Emilia-Romagna e 12 nella regione Veneto e di identificare il WNV nel sangue di 20 donatori delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Ritenuta, per i motivi suesposti, la necessità e l'urgenza di confermare le misure introdotte con la citata ordinanza ministeriale 4 agosto 2011, la cui efficacia era stata prorogata dalle richiamate ordinanze del Ministro della salute 6 agosto 2013, 12 dicembre 2014 e 11 dicembre 2015, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo stante il carattere zoonotico della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4514

16A09086

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 dicembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

IL DIRIGENTE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 6453 del 23 aprile 2012, con cui Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Visto il decreto dirigenziale in data 17 dicembre 2012 «Autorizzazione all'organismo Bureau Veritas all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2013;

Considerato che l'autorizzazione di cui al citato decreto dirigenziale in data 17 dicembre 2012 ha durata di quattro anni;

Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto Bureau Veritas con nota s.p. del 16 giugno 2016;

Viste le regole tecniche e le procedure operative dell'organismo riconosciuto allegate alla nota sopra citata;

Considerato che l'organismo riconosciuto Bureau Veritas risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale 29 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 18 settembre 2012, con cui è stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 4 luglio 2012;

Visto che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale è stata esaminata la documentazione trasmessa dal Bureau Veritas in allegato all'istanza di rinnovo sopra menzionata, l'organismo in questione è risultato mantenere la rispondenza ai criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

